

Procedura negoziata a seguito di avviso pubblico di indagine di mercato per l'affidamento, in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di derrate alimentari e bevande per le esigenze del Parco Sportivo Foro Italico S.S. Dilettantistica A.R.L.

RA 002/23/PN - CIG 9996501D94



Lettera di invito

Sommario	So	m	m	ar	io
----------	----	---	---	----	----

1.	(Oggetto della gara, Importo massimo di spesa, Revisione prezzi, Durata6				
	1.1	'.	Oggetto della gara			
	1.2) 	Importo massimo di spesa6			
	1.3	3.	Revisione dei prezzi			
1.4 2. 3.	9	Sog	ggetti ammessi alla gara8 quisiti richiesti per la partecipazione8			
	3.1	'.	Soggetti ammessi in forma associata e condizioni di partecipazione			
	3.2 GE	2. EIE	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete			
	3.3	3.	Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 12			
7. 8. 9.	Fell'e	Coc Res ese Avv Sub	dalità di verifica dei requisiti di partecipazione			
10			izzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima15			
			Utilizzo del Portale fornitori			
			olgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, te di chiarimenti19			
	11.	1.	Svolgimento della procedura di gara19			
	11.	2.	20			
	11.	2.1	l. Modalità di supporto20			



11.2.2 Richieste di chiarimento	20
12. Modalità di presentazione della documentazione21 13. Soccorso istruttorio21	
14. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line23	j
14.1. Termine per la presentazione delle offerte e informazioni/documenti richiesti p	
14.2. Forma di partecipazione	23
14.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell "Risposta di qualifica" della RDO on line	
14.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al conco preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio n. 14 25	
14.5. Documentazione in caso di avvalimento	26
14.6. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	26
14.7. Offerta economica	30
14.8. Invio della risposta alla RDO on line	31
14.9. Ulteriori note	31
14.10. Modifiche alla procedura	32
14.11. Apertura e valutazione delle buste telematiche	32
14.12. Verifica di anomalia delle offerte	33
14.13. Ulteriori regole o vincoli	33
14.14. Aggiudicazione e adempimenti per l'operatore economico aggiudicatario	35
15. Stipula del contratto	,
16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari40	
17. Interpello	
18. Oneri e Tasse	
19. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	



20.	Accesso agli atti	.41
	Foro competente e domicilio	
22.	Frattamento dei dati personali	.42



Premesse

Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (d'ora in poi anche solo "Stazione Appaltante"), anche in virtù di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia", intende procedere ad una gara per l'affidamento, in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di derrate alimentari e bevande per le esigenze del Parco Sportivo Foro Italico S.S. Dilettantistica A.R.L.

L'affidamento della gara avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi anche solo "Codice").

La presente procedura viene espletata dalla Stazione appaltante, avvalendosi come "organismo strumentale" del socio unico Sport e salute S.p.A., che curerà l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipulazione del contratto, in forza del contratto di servizio sottoscritto in data 12 Aprile 2021, in virtù del quale Sport e salute S.p.A. fornisce a Parco Sportivo Foro Italico SSD arl le attività di espletamento dei processi di approvvigionamento, attraverso la gestione delle fasi negoziali, nel rispetto delle normative di legge applicabili in materia di acquisti in relazione alla natura della società, nonché del D.Lgs.36/2023.

Al presente affidamento si applicano i Criteri Ambientali Minimi relativi alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (DM n. 65 del 10 marzo 2020, G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, del D. Lgs 50/2016, 29 e 25 del D.Lgs. 36/2023, all'interno del Portale fornitori della Stazione Appaltante https://fornitori.sportesalute.eu (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 11.1.

Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta, avendo manifestato interesse alla partecipazione attraverso l'invio della risposta alla RDI on line codice Gara_1780_RdI_212 relativa all'Avviso di indagine di mercato pubblicata in data 13/07/223 all'interno del Portale fornitori.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate alla presente lettera di invito.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito e relativi allegati:
 - Scadenze;
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - DGUE "Documento di gara unico europeo";
 - Allegato A: Domanda di partecipazione;



- Allegato B: Modulo offerta economica;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Elenco prodotti

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nella presente lettera di invito sono di proprietà della Stazione Appaltante e dovranno essere trattate come riservate. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata del Portale fornitori dovrà essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, dovranno necessariamente prenderne conoscenza.

1. Oggetto della gara, Importo massimo di spesa, Revisione prezzi, Durata

1.1. Oggetto della gara

Oggetto della presente gara è l'affidamento per la fornitura di derrate alimentari e bevande per le esigenze del Parco Sportivo Foro Italico S.S. Dilettantistica A.R.L. come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura derrate alimentari e bevande	15000000-8	Р	213.000,00
	A) Importo totale			213.000,00
B) oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)				0,00
A) + B) importo massimo di spesa				213.000,00

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse dal punto di vista tecnico.

1.2. Importo massimo di spesa

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà stabilito in € 213.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 per mancanza di rischi da interferenza.

Con l'operatore economico risultato miglior offerente verrà stipulato un Contratto per il valore massimo di spesa sopra indicato.



Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 6 mesi.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione riferita alla presente iniziativa.

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'Aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti all'articolo 120 c. 1 lett. d) del Codice.

1.3. Revisione dei prezzi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura/opera superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo agli indici dei prezzi al consumo.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente - a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

1.4. Durata

Il contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio delle prestazioni ed avrà validità 12 mesi, e comunque terminerà al raggiungimento dell'importo massimo di spesa sopra indicato.

La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.



Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, la Stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico affidatario la proroga del Contratto per un periodo massimo di 6 mesi. Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

2. Soggetti ammessi alla gara

È ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara dei soli operatori economici che hanno manifestato interesse attraverso l'invio della risposta alla RDI on line codice Gara_1780_RdI_212 relativa all'Avviso di indagine di mercato pubblicata in data 13/07/2023 all'interno del Portale fornitori.

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice.

È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi.

3. Requisiti richiesti per la partecipazione

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, già dichiarati in sede di Indagine di mercato, a pena di esclusione:

- **A.** Requisiti di idoneità e di ordine generale:
 - i. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice;
 - ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 c. 2 lett. d) del Codice i generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.



Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

iii. Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, di € 60.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è quello della fornitura di derrate alimentari e bevande a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente procedura soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale).

3.1. Soggetti ammessi in forma associata e condizioni di partecipazione

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.



Il concorrente che partecipa alla gara/al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- d) Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



- e) Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65 c. 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- f) L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici riuniti devono possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall'art 100 comma 1 del Codice, nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di iscrizione al **Registro delle imprese** dovrà essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'Art. 68 c. 11 del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente** i requisiti relativi alla capacità economico e finanziaria, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.



3.3. Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I Consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c) e d) del Codice dimostrano il possesso dei i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di iscrizione al **Registro delle imprese** dovrà essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Capacità economico-finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata attraverso l'utilizzo del servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi anche solo "ANAC") con la Delibera n. 464/2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il FVOE.

La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria, verrà effettuata mediante richiesta all'operatore economico aggiudicatario dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti.

5. Codice identificativo della gara (CIG) e contributo a favore dell'ANAC

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: **9996501D94.**



Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC nella sezione "sezione "Gestione Contributi Gara".

6. Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento (RPA) e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche solo "RPA") è la dott.ssa Martina Bosi nella sua qualità di Responsabile delle attività di approvvigionamento del Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l..

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Amministratore Unico del Parco Sportivo Foro Italico SSD a r.l.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto.

7. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96 c. 15 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

8. Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art. 119 c.1, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore.

Non possono essere subappaltate le attività indicate all'art. 119 c. 3 del Codice.

L'affidamento di lavori/ servizi/ forniture in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice Appalti, si dispone che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Disciplinare tecnico e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dei lavori ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per



la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Affidatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Affidatario, devono trasmettere a Sport e Salute, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Si precisa che i pagamenti verranno corrisposti ai subappaltatori secondo quanto stabilito dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023. Nel contratto di subappalto dovrà essere indicato chi fatturerà le suddette prestazioni. Resta inteso che anche l'eventuale subappaltatore sarà obbligato poi a fornire gli estremi per la tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Sopralluogo

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

10. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima

10.1. Utilizzo del Portale fornitori

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Stazione Appaltante, la procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, del D. Lgs 50/2016,29 e 25 del D.Lgs. 36/2023, e si svolgerà sul Portale fornitori (disponibile al seguente indirizzo: https://fornitori.sportesalute.eu) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d'ora in poi anche solo "BravoSolution" o anche "Gestore del sistema").

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").



Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Ai sensi dell'art. 3 dell'all. II.1 al Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

Le comunicazioni inerenti alla procedura saranno effettuate dalla Stazione Appaltante nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

L'operatore economico concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura di gara.

L'arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale fornitori, saranno notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento di presentazione della domanda di partecipazione/offerta.

È onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il Portale fornitori.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, nonché come Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere l'operatore economico mandatario ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre



che dall'operatore economico mandatario, anche dagli altri operatori economici partecipanti al Raggruppamento/Consorzio, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice nonché come Consorzio ordinario costituito, dovrà essere il Consorzio stesso ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dal Consorzio, anche dagli altri operatori economici partecipanti al Consorzio stesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

10.2. Dotazione tecnica minima

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp

La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA - (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Solo per gli operatori economici non residenti in Italia è consentita la presentazione della copia scansionata dei documenti cartacei originali sottoscritti tradizionalmente. In tal caso il documento sottoscritto tradizionalmente dovrà essere accompagnato dalla copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità alla data di presentazione della risposta alla RDO on line. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia del documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.

Ogni operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file, tuttavia, si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 25 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente e per consentire al sistema di effettuare la verifica della validità delle firme digitali apposte sui documenti.

È onere dell'operatore economico concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:



- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del sistema¹:
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul sistema restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale e non è scaduto;
- il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori apposta durante il periodo di validità del certificato della firma).

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che:

nol occo di porto

 nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o d), la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara;

¹ Per file di dimensioni pari o superiori a 25 MB il sistema restituisce un restituisce un esito negativo.



- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituito, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

11. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti

11.1. Svolgimento della procedura di gara

La presente procedura di gara si svolgerà sul Portale fornitori mediante lo strumento della RDO on line.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 10 e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica.

Per rispondere alla RDO on line è necessario, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente procedura di gara;
- B. prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara (disponibile nell'area "Allegati");
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione (impresa singola, Consorzio, RTI);
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di



cui al successivo paragrafo 14.3.

- D. accedere all'area "Risposta economica", inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 14.5 e ribadire a video la propria offerta;
- E. inviare la risposta alla RDO on line.

Il sistema non accetta offerte presentate con modalità differenti.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'area "Risposta economica" della RDO on line costituirà causa di esclusione.

Nel caso in cui l'operatore economico non intenda presentare offerta è invitato, ai fini organizzativi della Stazione Appaltante, a far pervenire telematicamente, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, la propria rinuncia cliccando sul tasto "Rifiuta" della RDO on line.

11.2. Criterio di aggiudicazione

Le prestazioni in oggetto verranno affidate all'operatore economico che avrà presentato l'offerta complessiva più bassa sulla base dei prezzi unitari offerti.

Nel caso in cui risulta che la migliore offerta è stata formulata da due o più operatori economici si procederà a richiedere agli stessi un miglioramento dell'offerta economica. Persistendo la condizione di parità si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

11.2.1. Modalità di supporto

Per eventuale necessità di supporto tecnico relativo all'utilizzo del Portale fornitori, è possibile:

- contattare telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;
- utilizzare il web form "Richiedi assistenza on line" presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

11.2.2 Richieste di chiarimento

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il termine indicato nel documento "Scadenze", in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili nell'apposita area "Messaggi ricevuti" della RDO on line senza alcuna indicazione relativa al richiedente.

Alle Operatori economici invitati perverrà una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

12. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi paragrafi. Per gli operatori economici non residenti in Italia resta valido quanto stabilito al precedente paragrafo 10.2 (parte in grassetto);
- b) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;
- c) dovranno essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singole o consorziate, ognuno per quanto di propria competenza.

La restante documentazione dovrà essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

È consentito presentare in lingua inglese le eventuali certificazioni di qualità.

Gli allegati alla presente lettera di invito sono editabili. Gli operatori economici concorrenti dovranno utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

13. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., tra cui l'omessa dichiarazione dell'impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste di soccorso istruttorio verranno formalizzate dalla Stazione appaltante utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.



14. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line

14.1. Termine per la presentazione delle offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica dovranno pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" (termine fissato per la presentazione delle offerte), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.

14.2. Forma di partecipazione

All'interno dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovrà essere selezionata la modalità di partecipazione alla presente gara (operatore economico singolo, Consorzio, RTI).

Le stesse informazioni dovranno altresì essere inserite nell'Allegato A alla presente lettera di invito.

14.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line

Nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

A. Allegato A "Domanda di partecipazione", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, contenente altresì le ulteriori dichiarazioni amministrative non presenti nel DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 c. 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94 c.3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 c. 4 lett. g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli



articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.



B. "**DGUE**", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, redatto utilizzando il modulo Allegato B, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Il dichiarante dovrà presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla Stazione Appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico concorrente.

Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve produrre nella documentazione amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, ciascuno degli operatori economici partecipanti deve compilare e sottoscrivere un DGUE distinto.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 c. 2, lett. b), c) e d) del Codice, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare e sottoscrivere un DGUE distinto per le parti di competenza.

Nel modulo DGUE andrà inserita la dichiarazione di ricorrere al **subappalto** ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con espressa indicazione dell'attività subappaltata e con indicazione della relativa quota subappaltata, per le sole attività che possono essere oggetto di subappalto.

14.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c. 4



e 5 del d.lgs. n. 14/2019.

il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.5. Documentazione in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, nella Documentazione Amministrativa allega:

- 1. DGUE, a firma dell'ausiliaria;
- dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in conformità a quanto previsto al precedente art. 0;
- 5. passOE dell'ausiliaria.

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tala documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall'impresa mandataria nel campo: "Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione ed eventuali altri documenti richiesti alle mandanti".

14.6. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

 copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;



 dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:



- a) copia del contratto di rete
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a) copia del contratto di rete
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

C. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, la garanzia provvisoria non è richiesta.

D. Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo, a favore dell'ANAC, di cui alla deliberazione dell'Autorità stessa del 22/12/2015 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al precedente paragrafo 6.

La contribuzione in argomento per ogni partecipante è indicata al precedente paragrafo 6.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nel sistema la ricevuta del pagamento.

Si fa presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o
 d) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il versamento dovrà essere effettuato a cura del Consorzio:
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, nonché come Consorzio ordinario costituendo, il versamento dovrà essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario;
- **E.** Schede tecniche dei prodotti offerti, contenenti, per ciascuno di essi, l'immagine del prodotto nonché la descrizione particolareggiata da cui dovrà evincersi:
 - l'esatta rispondenza alle specifiche richieste nel capitolato tecnico;
 - il possesso delle certificazioni richieste al paragrafo 3 del capitolato tecnico e speciale d'appalto alla data fissata per la presentazione delle offerte. In alternativa è possibile produrre una dichiarazione del produttore dell'articolo (che non necessariamente deve coincidere con l'operatore economico concorrente) con la quale lo stesso dichiara che il prodotto è stato realizzato impiegando misure equivalenti a quanto richiesto per il rilascio delle certificazioni indicate al paragrafo



3 del capitolato tecnico e speciale d'appalto da attestare allegando documentazione a comprova.

Ciascuna scheda tecnica dovrà riportare marca e modello del prodotto offerto.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dall'operatore economico concorrente, allegando la documentazione a supporto, e verrà valutata dalla Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Codice;

F. Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), dovrà essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;

G. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio con indicazione delle imprese consorziate.

L'atto costitutivo del Consorzio dovrà espressamente contenere l'impegno dei singoli consorziati al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra i consorziati. Qualora l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

- H. (Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula;
- I. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio FVOE.

La mancata registrazione presso il servizio FVOE, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La



Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività previste; pertanto, la mancata registrazione al servizio FVOE così come la mancata trasmissione del PASSOE non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione.

14.7. Offerta economica

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line dovrà essere inserita l'offerta economica utilizzando l'Allegato B "Modulo offerta economica" reso e sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, contenente il:

 Prezzo unitario per ciascun prodotto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

A seguito dell'inserimento dei singoli prezzi unitari verrà calcolato automaticamente la somma degli importi unitari, che verrà presa in considerazione ai soli fini dell'attribuzione del punteggio economico.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari a zero, superiore alla base di gara (con riferimento al singolo prodotto).

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di qualsiasi altro servizio indicato nel presente documento, negli altri documenti di gara della RDO on line. Nessun ulteriore costo aggiuntivo (comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio) potrà pertanto essere richiesto alla Stazione Appaltante in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituendo, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico mandatario;



 nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio.

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica, prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

14.8. Invio della risposta alla RDO on line

Una volta allegata la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché la documentazione relativa all'offerta economica, dovrà essere inviata la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

14.9. Ulteriori note

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di invio della risposta alla RDO on line, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico concorrente. Non saranno pertanto accettati reclami se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata alla Stazione Appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.



Con la trasmissione della risposta alla RDO on line, l'operatore economico concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

14.10. Modifiche alla procedura

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare, ove fossero necessarie, eventuali rettifiche e/o integrazioni ai documenti messi a disposizione degli operatori economici ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche, all'operatore economico invitato perverrà una comunicazione (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto invitato prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima della data fissata per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, dovrà considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione Appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta economica") della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della risposta.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione Appaltante.

14.11. Apertura e valutazione delle buste telematiche

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo segreto.

L'apertura delle buste telematiche verrà effettuata da un Seggio di gara in seduta riservata come di seguito descritto.

Il Seggio di gara procederà, accedendo al sistema, all'apertura e verifica dei documenti presentati da ciascuna operatore economico concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Completato l'esame dei documenti allegati nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche ed a determinare la graduatoria.



Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, il Seggio di gara chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che procede alla verifica dell'anomalia.

Ai sensi dell'art. 91, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli operatori economici concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

14.12. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

L'operatore economico concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede all'operatore economico concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14.13. Ulteriori regole o vincoli

Saranno escluse dalla procedura gli operatori economici concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura/del servizio specificate nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;



- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di fornitura/del servizio stabilite nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte che non rispettano i documenti di gara;
- f) (Nel caso in cui sia stato attivato il procedimento di verifica dell'anomalia) offerte giudicate anormalmente basse;
- g) offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime riportate nel capitolato tecnico prestazionale);

Saranno altresì escluse dalla gara gli operatori economici concorrenti:

- a) che presentino offerte in relazione alle quali si ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- c) quando sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95, comma 1, lettera d del Codice);
- d) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- saranno oggetto di comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice);

senza che gli operatori economici concorrenti (ivi compresa l'operatore economico aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di invito, si rinvia all'art. 18 del Codice.



Di tale evenienza verrà data pubblicità a tutte le Operatori economici invitati attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso agli operatori economici concorrenti, ivi compreso l'operatore economico aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di avviare con l'operatore economico concorrente risultata prima in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'offerta vincolerà l'operatore economico concorrente per un periodo minimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'offerta presentata non è impegnativa per la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente risultata miglior offerente rinunci all'assegnazione dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico dell'operatore economico concorrente.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del TFUE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Stazione Appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 94, comma 1, lettera d) del Codice e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n. 1 del 10/01/2008.

14.14. Aggiudicazione e adempimenti per l'operatore economico aggiudicatario

Concluse le attività di cui ai precedenti paragrafi, la Stazione Appaltante procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del



personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all'esito positivo del controllo del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione:

- 1) documentazione a comprova dei requisiti tecnico-economici richiesti ai fini della partecipazione:
 - a) quanto al requisito del fatturato globale, mediante uno dei seguenti documenti:
 - (per le società di capitali) Bilanci approvati corredati della nota integrativa;
 - (per i soggetti costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone) Modello Unico o Dichiarazione IVA;
 - Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di Manifestazione di interesse;
 - Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato dichiarato in sede di Manifestazione di interesse.
 - b) quanto al requisito del fatturato specifico, mediante uno dei seguenti documenti:
 - (per le società di capitali) bilanci approvati corredati della nota integrativa, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di Manifestazione di interesse;
 - (per i soggetti costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone) Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di Manifestazione di interesse;
 - Uno o più certificati rilasciati e vistati da committenti pubblici o dichiarazioni di privati che attestino la regolare esecuzione, con indicazione delle prestazioni eseguite, dei relativi importi e delle date;



- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di Manifestazione di interesse;
- Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato dichiarato in sede di Manifestazione di interesse.
- 2) (Per i Raggruppamenti temporanei) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione Appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà con la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio dalla Stazione Appaltante presso gli enti competenti), si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante:

 si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.

Ove la Stazione Appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 12 e 90 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

Ai fini della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a far pervenire, entro 20 giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, la seguente documentazione:



1. Garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice. Tale importo è ridotto ai sensi dell'articolo 106 c. 8 del Codice

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo Quadro e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

L'Aggiudicatario è inoltre obbligato, **entro 20 (venti) giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, a produrre le seguenti polizze assicurative:

La garanzia prestata dall'Appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
 - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.
 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
 - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.
 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.
 - Il documento cartaceo dovrà esser costituito:



- dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:
 - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005.

La Garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

Il documento di garanzia dovrà contenente la Scheda tecnica e l'appendice.

L'importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 106, comma 8, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l'operatore economico aggiudicatario sia in possesso.

Ai fini della riduzione della garanzia, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire nel sistema:

- copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/ impronte/marchi/rating/ attestazioni indicate all'art. 93, comma 7, del Codice;
- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina dell'art. 103 del Codice;

2. ogni altro documento ritenuto utile ai fini della stipula.

15. Stipula del contratto

L'affidamento di quanto in oggetto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica.



Al riguardo si fa presente che potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

17. Interpello



La Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 del Codice

18. Oneri e Tasse

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo prima della stipula del contratto.

19. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

20. Accesso agli atti

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 35 e 36 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.



L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line

21. Foro competente e domicilio

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio dell'operatore economico aggiudicatario, al domicilio eletto.

L'operatore economico con sede legale all'estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuto ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

22. Trattamento dei dati personali

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

L'Amministratore Unico del Parco Sportivo del Foro Italico SSD a r.l.

DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS